

ASSOCIAZIONE AMICI ANZIANI

PONTE IN VALTELLINA

Verbale dell'ASSEMBLEA ORDINARIA del 27 giugno 2023

Il giorno 27 giugno 2023, alle ore 14 e 30, presso la sede di piazza Luini 8, si sono riuniti i soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Modifiche statutarie per mantenimento iscrizione nel RUNTS
 - art 5, comma 5
 - art 24 Organo di controllo

L'assemblea è presieduta da Franca Bondio la quale nomina come segretaria verbalizzante Luigia Bondio.

La presidente, previa verifica ed identificazione dei soci presenti, dichiara l'Assemblea validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Sono presenti 12 soci.

La segretaria dà lettura dell'art 5, comma 5 e spiega che deve essere cancellata la dicitura "maggiore di età" in virtù del principio di parità/uguaglianza tra gli associati. L'assemblea approva all'unanimità.

Inserimento art. 24 che prevede la nomina di un organo di controllo e/o di un revisore legale dei conti qualora si superassero i limiti definiti.

L'assemblea approva all'unanimità.

Non essendovi altro da deliberare, la presidente chiude la seduta alle 15 e 30.

Il presente verbale viene letto ed approvato.

La presidente

Franca Bondio

La segretaria

Bondio Luigia

REGIONE LOMBARDIA
Giunta Provinciale di Sondrio
Ufficio Territoriale di Sondrio

- 6 LUG. 2023

Num 445 Serie 3 del
Esatto € FSE/17



L'ASSISTENTE
Giuliano Vando

STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA, COSTITUITA IN FORMA DI
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO AI SENSI DEL D.LGS. 117/2017

"ASSOCIAZIONE AMICI ANZIANI – ODV"

PONTE IN VALTELLINA

Allegato n. 1
All'atto reg. il
Num 445 serie 3

16 LUG 2023

Art. 1 – Denominazione e sede

1. È costituita, l'associazione denominata:
"Associazione Amici Anziani ODV" di seguito in breve, "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017.
2. L'associazione ha sede legale nel comune di Ponte in Valtellina, in Piazza Luini, 8 e la sua durata è illimitata.
3. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.

Art. 2 – Finalità

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende:
 - a) Affrontare e approfondire le problematiche della terza età nei suoi vari aspetti: sociale, culturale, ricreativo, sanitario e assistenziale.
 - b) Intrattenere rapporti con Enti e Associazioni per favorire la partecipazione dell'anziano alla vita sociale e culturale del paese.
 - c) Incentivare l'adeguamento dei servizi sociali e sanitari affinché rispondano alle specifiche esigenze della terza età.

Art. 3 – Attività di interesse generale

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
 - a) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - b) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - c) Promuovere incontri e dibattiti pubblici.
 - d) Favorire gli scambi culturali tra le generazioni.
 - e) Promuovere dibattiti sul tema della vecchiaia, igiene, alimentazione coinvolgendo le strutture sanitarie.
 - f) Organizzare attività ricreative e di socializzazione.
 - g) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.
2. In particolare, l'associazione di propone di favorire gli incontri tra gli anziani promuovendo la socializzazione e momenti ricreativi.
3. Le attività di cui i commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.



Art. 4 – Raccolta fondi

1. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 5 – Ammissione

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può inferiore al minimo stabilito dal Codice de Terzo Settore.
3. L'ammissione all'associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all'interessata e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.
4. L'interessato ricevuta la comunicazione di rigetto, ha 60 giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
5. Ciascun associato ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio. Sono escluso partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione.

Art. 6 – Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazioni con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.
2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso e di perdita delle qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.
3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
4. Ciascun associato ha diritto:
 - a) Di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
 - b) Di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - c) Di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
 - d) Di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
 - e) Di recedere in qualsiasi momentoInoltre, gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o apposita delibera del consiglio direttivo.
5. Ciascun associato ha il dovere di:
 - a) Rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;
 - b) Attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
 - c) Versare le quota associativa secondo l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea

Art. 7 – Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione.
2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni



diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.

3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o dalle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.
4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo.
5. La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione può ricorrere o all'assemblea degli associati o mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.
6. L'assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 8 – Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari posso essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Art. 9 – Organi Sociali

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a) L'assemblea dei soci;
 - b) Il consiglio direttivo;
 - c) Il presidente;
2. Gli organi sociali hanno la durata di 4 esercizi.
3. I componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 10 – Assemblea

1. L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
4. Non sono prevista deleghe.
5. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 11 – Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
 - a) Eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
 - b) Approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;

Agencia delle Entrate
00187 Roma

- c) Approvare il rendiconto/bilancio di esercizio;
 - d) Deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
 - e) Ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
 - f) Fissare l'ammontare del contributo associativo.
- 2) L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
- a) Deliberare sulle modificazioni dello statuto;
 - b) Deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.
 - c) Deliberare in merito alla trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione.

Art. 12 – Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e quando si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.
2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo.
3. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o tramite affissione nello stesso termine presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 13 – Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti e, in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole del 50% dei presenti più uno.
5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.
6. All'apertura di ogni seduta, l'assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
7. I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione o maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
10. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.



Art. 14 – Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il consiglio direttivo è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 7 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il vice presidente.
4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 4 esercizi e possono essere rieletti.

Art. 15 – Competenze del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo ha il compito di:
 - a) Compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
 - b) Deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
 - c) Amministrare, curando la relazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
 - d) Predisporre eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) Predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo e il bilancio consuntivo entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
 - f) Proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale;
 - g) Gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea;
 - h) Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività a autorizzando la spesa;
 - i) Accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
 - j) Deliberare in merito all'esclusione di soci;
 - k) Proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e esclusione dei soci;
 - l) Eleggere il presidente e il vice presidente o più vice presidenti;
 - m) Nominare il Segretario e il Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo;
 - n) Ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza;
 - o) Assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
 - p) Istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni dal consiglio e alle Assemblee;



- q) Nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri;
- r) Delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- s) Assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 16 – Funzionamento del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza del consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.
2. Il consiglio direttivo è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.
3. Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno 4 volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
5. Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
7. Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

Art. 17 – Il presidente

1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti del consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 4 esercizi e può essere rieletto;
2. Il presidente:
 - Ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
 - Dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
 - Può aprire e chiudere Conti Correnti Bancari/Postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
 - Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 - Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.



4. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 18 – Il segretario

1. Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni dell'Assemblea e di consiglio direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

Art. 19 – Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali;
 - a) Il libro degli associati;
 - b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
 - c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
 - d) Il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato (gli assicurati sono 7) nell'ambito dell'Associazione;
2. I libri di cui alle lettere a), b), c), d) sono tenuti a cura del consiglio direttivo.
3. I verbali di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal Segretario.

Art. 20 – Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate;
 - a) Quote sociali;
 - b) Contributi pubblici;
 - c) Contributi privati;
 - d) Donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
 - e) Rendite patrimoniali;
 - f) Rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g) Fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
 - h) Rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
 - i) Entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. art. 84 del D.Lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
 - j) Altre entrate espressamente previste dalla legge;

Art. 21 – Scritture contabili

1. Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 22 – Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo
2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal consiglio direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato.
4. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.



Art. 23 – Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 24 – Organo di controllo

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30, co. 2 del D.Lgs. n. 117/2017 o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell' apposito registro.

Art. 25 – Assicurazione dei volontari

1. Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

Art. 26 – Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica a analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente a cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'Art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 27 – Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in maniera ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Franca Bondio

